

VISITA IL NOSTRO  
PORTALE !


[www.firstcisl.it](http://www.firstcisl.it)

e il sito della  
First in D.B.

[www.firstcisl.it/  
deutschebank](http://www.firstcisl.it/deutschebank)

**BANCA DELLE**

**ORE**



Per i Lavoratori/Lavoratrici a tempo pieno AREE PROFESSIONALI (1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> Area)  
Artt. 104 e 110 CCNL

**Riproponiamo anche quest'anno lo schema che illustra il meccanismo della cosiddetta "Banca delle Ore", che gestisce l'utilizzo delle ore di flessibilità e aggiuntive/straordinarie eventualmente effettuate...**

L'art. 110 del CCNL prevede che il lavoratore/lavoratrice, all'inizio di ogni anno e per l'anno stesso, possa fruire della prevista riduzione dell'orario settimanale di 30 minuti riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).

In via sperimentale il CCNL prevede che gli appartenenti alle Aree Professionali rinuncino a 7h e 30m delle 23h di riduzione di orario, a favore del **Fondo di sostegno all'Occupazione del Credito (F.O.C.)**. Per i Lavoratori PART-TIME tale riduzione sarà proporzionale all'orario di lavoro, mentre **QUADRI DIRETTIVI** e **DIRIGENTI** rinunceranno ad 1 giornata di ex-festività (la PRIMA). I **DIRIGENTI**, in aggiunta, verseranno un ulteriore contributo del 4% della retribuzione fissa.

I lavoratori/lavoratrici a tempo pieno con orario tradizionale delle aree professionali, potranno utilizzare fin dal 1/01 le 15 ore e 30 minuti di riduzione d'orario (cod. 1195), secondo il meccanismo della Banca delle Ore, previsto anche per il recupero delle prestazioni aggiuntive/straordinarie. Le 15 ore e 30 min. spettano pro quota nell'ipotesi di assunzione/cessazione del rapporto di lavoro, nomina a quadro direttivo, o passaggio a part-time.

La Banca Ore può essere rappresentata da **3 SERBATOI** in cui le ore effettuate oltre l'orario 'normale' di lavoro confluiscono **progressivamente nel...**

**1° SERBATOIO**

**50 ore di prestaz. aggiuntive**

Queste prime 50 ore sono considerate **FLESSIBILITA'** da recuperare **OBLIGATORIAMENTE** (rientrano nel conteggio le **15,5h** assegnate, ogni anno, per riduzione orario lavoro + le prime **34,5h** di eventuali prestazioni aggiuntive)  
[N.B.: la riduzione di 7h e 30m ha modificato l'incidenza delle 23h nel 'serbatoio']

**2° SERBATOIO**

**50 ore di prestaz. straordinarie**

Per queste successive 50 ore lavorate (considerate come straordinari!) **SI PUO' OPTARE** tra  
 il recupero con **permessi**  
 il **compenso** per lavoro straordinario  
 (l'opzione si può modificare ogni volta che occorre, ora per ora)

**3° SERBATOIO**

**50 ore di prestaz. straordinarie**

per queste ulteriori 50 ore di prestazioni  
**SI HA DIRITTO UNICAMENTE AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO**

## Come funziona?

'Riempito' il 1° serbatoio, le ore confluiscono nel 2° ed infine nel 3°... Riempito anche quest'ultimo si esaurisce il plafond annuale previsto contrattualmente (50h di prestazioni aggiuntive + 100 massime di prestazioni straordinarie). Eventuali prestazioni straordinarie oltre i limiti consentiti contrattualmente sono ovviamente da sconsigliare, visto l'impegno comune a "contenere il ricorso al lavoro straordinario", ma se effettuate, dovranno **ESSERE RETRIBUITE!!**

TUTTE le ore versate nel "1° SERBATOIO" (15,5 + 34,5 = 50) potranno essere utilizzate - d'intesa fra l'Azienda ed il Lavoratore/Lavoratrice - anche prima che maturino o siano accreditate.

L'Azienda può richiedere prestazioni aggiuntive/straordinarie ai Lavoratori/Lavoratrici a tempo pieno per un massimo di 2 ore al giorno e 10 ore settimanali (ai soggetti in **Part-time**, massimo 2 ore/giorno per **50 ore/anno solare**, SOLO per alcune specifiche motivazioni!). Lo straordinario non può essere effettuato nel giorno di domenica o festivo e al sabato (lunedì in caso di distribuzione dell'orario settimanale dal martedì al sabato), salvo particolari ed eccezionali esigenze.

Tutte le prestazioni aggiuntive/straordinarie per le quali sono previste maggiorazioni superiori a quella del 25% stabilita per lo straordinario diurno feriale (prestazioni del Sabato, giornata semifestiva, orario notturno) **non rientrano obbligatoriamente** nella Banca delle Ore e si può optare tra il recupero e il compenso straordinario.

Sono **ESCLUSE** dal regime della Banca delle Ore le prestazioni aggiuntive/straordinarie effettuate la Domenica e le festività infrasettimanali (ved. art. 111 per relativi compensi e riposi sostitutivi). Al Lavoratore/Lavoratrice che presta lavoro in giorno fissato per il riposo settimanale (DOMENICA o altro giorno prestabilito!) comunque **spetta un riposo compensativo** in altra giornata della settimana (a termini di legge).

### CRITERI DI RECUPERO DELLE ORE VERSATE IN "BANCA DELLE ORE"

- Entro **6 mesi** dalla relativa prestazione [o, per le 15h e 30m, dall'accredito!] il recupero potrà essere effettuato **previo accordo tra Azienda e Lavoratore/Lavoratrice**;
- trascorso tale periodo, il Lavoratore/Lavoratrice ha **diritto al recupero**, con semplice preavviso all'Azienda di almeno:
  - ◆ 1 giorno lavorativo: per il recupero orario (utilizzo minimo di 30 minuti, se residui anche meno);
  - ◆ 5 giorni lavorativi: per il recupero da 1 a 2 giorni;
  - ◆ 10 giorni lavorativi: per il recupero di più di 2 giorni
- Il recupero dovrà essere comunque effettuato **entro 24 mesi** dalla *fine del mese in cui è stata effettuata la prestazione aggiuntiva* o, per le 15h e 30m, entro 24 mesi da Gennaio (per i nuovi assunti dal mese di assunzione);
- SOLO per le prestazioni aggiuntive/straordinarie versate (e quindi non per le 15h e 30m!), trascorso il termine di 24 mesi, l'Azienda, nei successivi 6 mesi, fisserà, in accordo con il Lavoratore/Lavoratrice, il recupero delle ore non fruito (sempre all'interno del limite dei 6 mesi; in difetto di accordo, l'Azienda indicherà i tempi di fruizione).
- Nei casi di prolungata assenza (malattie, **aspettative**, infortuni, **maternità**, servizio militare...) che abbiano impedito il recupero nei termini stabiliti, il Lavoratore/Lavoratrice, al rientro in servizio, **POTRÀ SCEGLIERE** tra il recupero, da concordare e la corresponsione del compenso per straordinario.

## RICORDATE che...

- L'accredito delle 15h e 30m avrà luogo anche se nel periodo lavorativo vi sono assenze retribuite;
- Le 15h e 30m spettano pro-quota nell'ipotesi di assunzione-cessazione del rapporto di lavoro, o nomina a quadro direttivo in corso d'anno, o passaggio a part-time (eventuali residui in caso di cessazione vengono monetizzati con il relativo compenso per le prestazioni straordinarie);
- Poiché i **part time** delle aree professionali non beneficiano della riduzione d'orario (15 ore e 30 minuti), potranno invece fruire di **3 giorni di permessi ROL e non più di 4 giorni** per il contributo dovuto al Fondo di sostegno all'occupazione del Credito; tali permessi sono ovviamente proporzionati al minor orario effettuato per il part-time orizzontale e/o al minor numero di giornate per il part-time verticale o misto, rispetto alla normale distribuzione dell'orario.
- I part-time che effettuano prestazioni aggiuntive possono OPTARE per il **COMPENSO** per il lavoro straordinario prestato, oppure per il **RECUPERO SECONDO IL MECCANISMO DELLA BANCA DELLE ORE**. Nell'ultimo caso sarà necessario l'inserimento in procedura assenze\presenze.
- Per il calcolo del R.O.L. spettante ai dipendenti, in regime di part-time, con orari diversi, segnaliamo che il corretto conteggio delle ore di ROL spettanti è dato dalla seguente formula:

$$\frac{\text{orario settimanale}}{5 \text{ (gg lavoro)}} \times 3 \text{ (giorni ROL)}$$

- Accedendo alla procedura "ASSENZE/PRESENZE" della Banca è possibile verificare direttamente, dalla propria postazione di lavoro, la quantità e la scadenza delle ore accreditate in Banca delle Ore. Per accedere ai REPORTS RIASSUNTIVI della BANCA delle ORE, selezionare dal MENU la casella "Report" e quindi "Reports precalcolati".

---

I **QUADRI DIRETTIVI**, pur disponendo ancora per qualche mese della Banca delle Ore eventualmente maturata durante la permanenza in 3a Area Professionale, possono utilizzare l'"**AUTOGESTIONE**" individuale del proprio orario di lavoro - come previsto dall'art. 92 del CCNL - e registrare eventuali prestazioni **eccedenti l'orario normale e non recuperate con l'autogestione**, a dimostrazione di un "impegno temporale particolarmente significativo", ai fini dell'"apposita erogazione aziendale". Lo schema da noi predisposto, a parte, può essere utile in tal senso.

